

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2012, n. 0101/Pres.

Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 24/3/2014, n. 047/Pres. (B.U.R. 2/4/2014, n. 14).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Offerta formativa pubblica
Art. 3	Articolazione dei percorsi formativi
Art. 4	Azioni di supporto alle imprese
Art. 5	Criteri e modalità di finanziamento
Art. 6	Disposizioni finali
Art. 7	Norme transitorie
Art. 8	Entrata in vigore

Allegato A

Art. 1
(Finalità)

1. Il regolamento disciplina l'offerta formativa pubblica regionale relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Art. 2
(Offerta formativa pubblica)

1. La Regione promuove un'offerta pubblica stabile di formazione riferita all'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato.

2. L'offerta formativa pubblica, articolata in percorsi strutturati modularmente, viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

3. I soggetti formativi di cui al comma 2 sono individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

4. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al comma 2, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato provvedono a segnalare i relativi nominativi ai soggetti formativi di cui al comma 2, ovvero, in via transitoria, a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 7, entro trenta giorni dall'assunzione medesima.

5. I percorsi di cui al comma 2 sono documentabili, verificabili e certificabili.

Art. 3

(Articolazione dei percorsi formativi)

1. L'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 prevede la realizzazione di percorsi formativi esterni all'azienda articolati nei moduli riportati nella tabella n. 1 dell'allegato A).

2. I moduli 2 e 3 previsti dalla tabella n. 1 dell'allegato A) possono essere combinati in relazione alle diverse competenze previste in funzione delle esigenze dell'impresa e dell'apprendista. Gli stessi moduli possono essere indirizzati verso un'unica competenza di natura informatica o linguistica qualora il percorso formativo sia finalizzato al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

3. I percorsi formativi hanno una durata pari a centoventi ore da completarsi da parte dell'apprendista nel corso della prima annualità di contratto. In alternativa, le centoventi ore sono in quaranta ore nella prima annualità e ottanta ore nella seconda.

4. Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti accreditati di cui al comma 2 dell'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. In funzione del titolo di studio posseduto dall'apprendista il percorso formativo viene ridotto come di seguito indicato:

a) per gli apprendisti in possesso di laurea di primo livello o di laurea magistrale il percorso formativo si esaurisce al compimento del modulo 1, per una durata complessiva di quaranta ore;

- b) per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o attestato di qualifica professionale o diploma professionale il percorso formativo si esaurisce al compimento del modulo 2, per una durata complessiva di ottanta ore.

6. La riduzione del percorso formativo è prevista anche per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Fatto salvo il caso in cui il percorso formativo previsto sia già stato completato durante i precedenti rapporti, la prima annualità di un apprendista che beneficia delle riduzioni orarie di cui al presente comma prevede un percorso di almeno quaranta ore.

Art. 4

(Azioni di supporto alle imprese)

1. Con riferimento alla formazione di tipo professionalizzante correlata all'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche, svolta sotto la responsabilità dell'impresa così come previsto dall'articolo 4 del Testo Unico, la Regione promuove dei servizi di supporto finalizzati, da un lato, ad agevolare e facilitare la medesima impresa nell'assolvimento dell'obbligo formativo stabilito dal Testo Unico, dall'altro, a garantire la qualità formativa della formazione erogata.

2. Le azioni di supporto alle imprese vengono attivate, su richiesta dell'impresa, dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2.

3. Le azioni di supporto alle imprese riguardano i seguenti ambiti:

- a) supporto alla predisposizione del Piano Formativo Individuale previsto dall'articolo 2 del Testo Unico;
- b) supporto alla programmazione didattica e alla progettazione delle Unità formative da erogare internamente all'azienda secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) supporto alla predisposizione delle schede di valutazione dei risultati di apprendimento e supporto alla fase di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento.

Art. 5

(Criteri e modalità di finanziamento)

1. La Regione finanzia l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4.

2. I parametri di finanziamento delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 514, in attuazione dell'articolo 18 del Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011 n. 0232.

3. Per le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 è stabilito un contributo forfetario nella misura di cui alla tabella n. 2 dell'allegato A).

4. L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto eventualmente richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale.

5. Per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e delle azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4, si applica il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 232.

6. Gli importi forfetari indicati nella tabella 2 dell'allegato A) possono essere modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di formazione professionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione ai costi di gestione, tenuto anche conto della disponibilità finanziaria complessiva.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Nel caso di imprese aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia le quali intendono avvalersi delle possibilità offerte dal comma 10 dell'articolo 7 del Testo unico, i percorsi formativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento rivolti ad apprendisti assunti presso sedi operative situate al di fuori del territorio regionale possono essere svolti all'interno della medesime sedi.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono svolti sotto la responsabilità dell'azienda, rispettano le previsioni di cui all'articolo 3 e non comportano oneri a carico della Regione.

3. Ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati entro la data del 25 aprile 2012 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento dell'apprendistato professionalizzante, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 415.

Art. 7 (Norme transitorie)

1. Fino alla data del 31 dicembre 2015, le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 sono

realizzate dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614, con l'obbligo di portare a termine, entro il 31 dicembre 2016, la formazione per gli apprendisti assunti fino al 31 dicembre 2015.⁽¹⁾

2. La segnalazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 riferita alle assunzioni intervenute successivamente alla data del 25 aprile 2012 è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

(1) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 24/3/2014, n. 047/Pres. (B.U.R. 2/4/2014, n. 14).

Art. 8 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

(Riferito agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3)

Tabella n. 1 (articolo 3, comma 1)

MODULO	DURATA	CONTENUTI
modulo 1	40 ore	uguali per tutti gli apprendisti e riferiti ai seguenti temi: <ul style="list-style-type: none">▪ sicurezza e prevenzione infortuni (almeno 24 ore)▪ contrattualistica e organizzazione aziendale.
modulo 2	40 ore	a scelta e riferiti ai temi legati alle seguenti 3 competenze individuate fra le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006: <ul style="list-style-type: none">▪ comunicazione in lingue straniere (inglese, tedesco e sloveno per i lavoratori italiani e italiano per i lavoratori immigrati);▪ competenza digitale;▪ senso di iniziativa ed imprenditorialità.
modulo 3	40 ore	

Tabella n. 2 (articolo 5, comma 3)

ATTIVITA'	PARAMETRO DI FINANZIAMENTO
supporto alla predisposizione del Piano Formativo Individuale previsto dall'articolo 2 del Testo Unico	65,00 Euro per assistenza diretta
	30,00 Euro per assistenza a distanza
supporto alla programmazione didattica e alla progettazione delle Unità formative da erogare internamente all'azienda secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva	100,00 Euro complessivi per entrambe le attività, per apprendista e per ciascuna annualità di contratto
supporto alla predisposizione delle schede di valutazione dei risultati di apprendimento e supporto alla fase di valutazione e di riconoscimento dell'apprendimento	